



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 34

**11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

180<sup>a</sup> seduta: mercoledì 16 settembre 2015

Presidenza della vice presidente SPILABOTTE

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 7
BELLANOVA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> .....	3, 4
BENCINI ( <i>Misto-Idv</i> ) .....	4
* TAVERNA ( <i>M5S</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	8

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### **INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01911, presentata dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

BELLANOVA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sui presupposti per l'erogazione della pensione di reversibilità ai figli superstiti.

Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che l'articolo 13, comma 3, del regio decreto-legge n. 636 del 1939 – come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 – prevede che, per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età per accedere alla pensione di reversibilità, ordinariamente fissato al compimento del diciottesimo anno, sia elevato non oltre il ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l'università.

Pertanto, la norma in esame prescrive chiaramente che i giovani interessati, al fine di accedere al trattamento in questione, debbano essere iscritti ad un corso universitario alla data del decesso del genitore.

Come evidenziato dall'interrogante, la normativa non prende in considerazione periodi di interruzione degli studi universitari che appaiono oggi inevitabili, ad esempio, nel passaggio dalla laurea triennale a quella specialistica.

Tenuto conto della rilevanza della questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato un'attenta riflessione volta a promuovere un'armonizzazione della normativa in tema di pensione di reversibilità che assicuri pienamente il diritto allo studio dei figli superstiti.

Al riguardo, segnalo che proprio su *input* del Ministero che rappresento, l'INPS ha predisposto uno schema di circolare avente ad oggetto «Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti», che contiene alcuni chiarimenti in merito alla erogazione dei trattamenti di reversibilità ai figli studenti universitari ed è attualmente al vaglio dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la scelta di intervenire con una circolare risponde proprio all'esigenza di realizzare un intervento quanto più possibile rapido, così come a suo tempo sollecitato nel corso del *question time* richiamato dagli onorevoli interroganti. Lo schema di circolare in questione contiene precisazioni circa il mantenimento dello *status* di studente nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio, nonché indicazioni relativamente ai figli studenti iscritti a *master* e ai figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca.

Con questo atto si sta lavorando al fine di assicurare una sostanziale apertura verso un'interpretazione che possa conformarsi alle novità intervenute negli ultimi anni sulla disciplina dei percorsi universitari e postuniversitari, purché tali percorsi avvengano naturalmente nel rispetto delle disposizioni del nostro ordinamento.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, sulla base delle enunciazioni del Sottosegretario posso dirmi in parte soddisfatta, in considerazione del fatto che il Governo sta intraprendendo un percorso per elevare l'età in cui si ha diritto di percepire la pensione di reversibilità, che oggi è fissata a ventisei anni, mentre nell'interrogazione si auspica che possa essere estesa fino a trent'anni, tenuto conto che i percorsi di studio per il conseguimento della laurea e di *master* sono abbastanza lunghi.

Ricordo che la legge in materia è stata varata più di quarant'anni fa e da allora sono molto cambiati i percorsi di studio e le modalità per intraprendere studi universitari e *master*, ragion per cui è molto frequente andare oltre i ventisei anni.

Conseguentemente, è auspicabile che per le persone che hanno scelto di specializzarsi a un'età superiore ai ventisei anni vi sia la possibilità di continuare a studiare, diversamente sarebbe infatti difficile poterlo fare.

Quindi mi dichiaro in parte soddisfatta, anche se non ho ben capito i tempi della soluzione definitiva di questa problematica e quindi fino a che età si ritenga di estendere il beneficio dell'accesso alla pensione di reversibilità.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01826, presentata dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

BELLANOVA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, comunemente ENS.

Preliminarmente è opportuno chiarire che alcune delle vicende richiamate nel testo della interrogazione in parola fanno riferimento ad un periodo precedente a quello in cui è avvenuta l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della vigilanza sull'ENS. Infatti, l'articolo 7, comma 9-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013 ha trasferito recentemente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vi-

gilanza sull'ENS, sull'Unione nazionale mutilati per servizio e sull'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, precedentemente attribuite al Ministero dell'interno.

Va inoltre ricordato come l'ENS, già ente pubblico istituito con la legge n. 698 del 1950 e in quanto tale inizialmente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, abbia successivamente perso la personalità giuridica di diritto pubblico per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (in applicazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977).

Nel periodo 2013-2014 gli uffici del Ministero che rappresento hanno dato avvio ad una serie di verifiche amministrativo-contabili nei confronti delle associazioni di promozione sociale, tra cui l'ENS, volte a verificare l'utilizzo del contributo annuale previsto dalle leggi n. 476 del 1987 e n. 438 del 1998 (per l'importo, stabilito *ex lege*, di 516.000 euro annui corrisposti in favore di ciascun ente). Tali verifiche, realizzate da personale ispettivo, sono state finalizzate ad accertare il regolare utilizzo del contributo finanziario corrisposto a ciascuna delle predette organizzazioni.

Per quanto riguarda l'ENS, dall'esame dei rendiconti predisposti dall'ente per le annualità dal 2008 al 2011 non sono emerse irregolarità nell'utilizzo del contributo statale. Peraltro, può essere utile ricordare che l'erogazione e la misura del suddetto contributo finanziario sono espressamente previste da disposizioni normative finalizzate a garantire sostegno ad organizzazioni di promozione sociale che operano in rappresentanza e a tutela di particolari categorie di cittadini.

Restando al tema della vigilanza, espressamente richiamato dall'interrogante, faccio presente che fin dal secondo semestre del 2014 il Ministero del lavoro ha promosso una serie di incontri con gli attuali vertici dell'ENS per analizzare le principali questioni attinenti alla gestione e al funzionamento dell'ente, traendo anche spunto da quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella propria relazione sul controllo relativa agli esercizi dal 2006 al 2010. In quella sede è emerso che l'attuale presidenza, anche sulla base dei rilievi mossi dalla Corte, ha avviato una revisione delle modalità gestionali dell'ente, sia a livello centrale che locale, che avevano determinato, negli anni precedenti, rilevanti disfunzioni sul piano gestionale e finanziario, con l'impegno di rafforzare il monitoraggio e risanare gradualmente la situazione economica dell'ente, anche attraverso una più attenta programmazione delle spese.

Inoltre, gli uffici del Ministero che rappresento, nel constatare che il decreto-legge n. 101 del 2013 non aveva previsto alcuna modalità concreta attraverso cui esercitare, con la necessaria continuità ed efficacia, i predetti compiti di vigilanza, in vista del congresso nazionale dell'ENS – che si è svolto nel mese di giugno del 2015 – ha richiesto ai vertici dell'ente l'adozione di alcune modifiche statutarie volte proprio a rendere più efficace e concreto il controllo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Aderendo a tali richieste, l'ente ha modificato la composizione del collegio centrale dei sindaci, prevedendo al suo interno la presenza obbli-

gatoria di un rappresentante del Ministero (come già accade per altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pertanto, nel corso delle prossime settimane, il Ministero procederà, come da richiesta dell'ENS, a designare il proprio rappresentante (con il relativo supplente) per il collegio centrale dei sindaci.

Il nuovo statuto dell'ENS, nell'ottica di bilanciare le competenze dei diversi organi, attribuisce poi al consiglio direttivo i poteri di amministrazione del patrimonio limitatamente alle locazioni ordinarie e commerciali e per comodati d'uso con durata non superiore alle locazioni commerciali, a differenza della formulazione precedente che rimetteva al consiglio direttivo un amplissimo potere di gestione e di disposizione.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai vertici dell'ente, risulta che il nuovo statuto, approvato e iscritto nel registro delle persone giuridiche, come da comunicazione della prefettura di Roma in data 23 luglio 2015, è stato successivamente trasmesso oltre che agli uffici del Ministero che rappresento anche all'Agenzia delle entrate e alla Corte dei conti per le rispettive competenze.

Inoltre, è intenzione del Ministero che rappresento (che a tal fine ha già acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze) proporre con la prossima legge di stabilità una disposizione che, integrando la previsione del richiamato articolo 7, comma 9-ter del decreto-legge n. 101 del 2013, preveda, all'interno degli organi collegiali deputati al controllo contabile-gestionale dei predetti enti, la presenza di un rappresentante del Ministero del lavoro e di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne le questioni relative alla gestione dell'ENS, rappresento che dai bilanci consuntivi relativi alle annualità 2013 e 2014 non sono emerse le condizioni richieste dall'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 per disporre il commissariamento dell'ente: ovvero la mancata approvazione del bilancio o il disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.

Dal rendiconto gestionale emerge infatti un risultato economico positivo, che per il 2014 risulta incrementato rispetto a quello dell'annualità precedente, con una inversione della tendenza al disavanzo riscontrata nei bilanci relativi agli anni 2008-2010. E ciò benché i relativi risultati non siano pienamente confrontabili considerato l'avvenuto passaggio, da parte dell'ENS, a partire dal 2012, dalla redazione del bilancio secondo il criterio di cassa (tipico degli enti e organismi pubblici) a quello secondo la competenza economica, conformemente alle disposizioni civilistiche e alle linee guida a suo tempo emanate dall'ex Agenzia per il terzo settore.

Da ultimo, per quanto concerne i rapporti tra l'ENS e il consorzio «Vittorio Ieralla» per la trasformazione d'uso e l'utilizzo dell'immobile, di proprietà dell'ente, sito in Roma in via Gregorio VII, si fa presente che sono state acquisite notizie in merito ad un contenzioso instaurato dall'ENS innanzi al Tribunale civile di Roma. L'ente ha infatti chiesto all'autorità giudiziaria l'annullamento di tre delibere assunte dal consiglio di amministrazione del consorzio rivelatesi potenzialmente lesive per l'ENS,

e il giudice ha accolto per due delibere la richiesta dell'ente di sospendere in via cautelare l'efficacia delle stesse, nell'attesa che la questione sia vagliata nel merito.

Rappresento, inoltre, che il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo del consorzio avverso l'ordinanza cautelare di sospensione delle citate delibere. Conseguentemente, l'ENS ha comunicato di aver notificato al consorzio Ieralla, la propria irrevocabile volontà di sciogliere il contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato l'8 ottobre 2013, relativamente all'immobile di via Gregorio VII.

L'ente, ha comunicato che il predetto comodato non si è mai perfezionato essendo mancata la materiale consegna dell'immobile e che, a breve, dovrebbe essere convocata l'assemblea straordinaria del consorzio per deliberare lo scioglimento dello stesso e liberare l'ENS da qualsiasi obbligazione o vincolo con il predetto consorzio.

TAVERNA (M5S). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta assolutamente esaustiva di buona parte delle richieste avanzate tramite la nostra interrogazione.

Mi considero tuttavia solo parzialmente soddisfatta in quanto nell'immediato non ho avuto il tempo e quindi la possibilità di verificare una risposta così articolata che fa riferimento a numerose normative delle quali, purtroppo, al momento non mi è consentito fare un riscontro.

Sono però felice che si sia presa visione della questione e che il Ministero del lavoro si stia facendo carico di una situazione così particolare. Sarà in ogni caso mia cura seguire la vicenda anche in sede di esame della legge di stabilità, affinché questo ente possa davvero riacquistare la funzione e l'etica per cui era stato immaginato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BENCINI, MUSSINI, ROMANI Maurizio, ORELLANA, CAMPANELLA, VACCIANO, MOLINARI, BOCCHINO, MASTRANGELI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata a favore dei familiari del pensionato (diretta), nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione, ovvero dell'assicurato (indiretta), nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità;

tra gli aventi diritto a tale prestazione, i componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati dalla normativa di riferimento, vi sono i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) minori di 18 anni; studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa, inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto;

considerato che:

non può non rilevarsi come, ad oggi, l'evoluzione del sistema di istruzione abbia portato ad un allungamento dei percorsi formativi volti alla specializzazione professionale, nello specifico il ciclo di studi universitari;

rispetto al passato, dunque, si registrano tempi di realizzazione del percorso di studi intrapreso, per qualunque settore o campo specialistico venga preso a riferimento, più lunghi. Ed invero, a disciplina vigente, uno studente universitario, onde poter terminare il ciclo didattico intrapreso, deve portare a compimento una serie di passaggi istruttivi/formativi;

all'università si accede solo con i titoli dell'istruzione secondaria e si conclude con il conseguimento del diploma di laurea. Attualmente, il sistema universitario italiano si articola su 3 cicli, comunque denominati (quali, ad esempio, i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico): la laurea triennale, titolo accademico di primo ciclo, la quale dà accesso al secondo ciclo, ossia alla laurea specialistica/magistrale, la quale, a sua volta, è indispensabile per accedere ai corsi del terzo ciclo quali dottorati di ricerca, corsi di specializzazione e corsi di master universitario di secondo livello. In altri termini, la laurea triennale è un titolo intermedio che permette di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro e, dopo la laurea, si possono ottenere livelli più alti di istruzione con lauree specialistiche, master universitari e il dottorato di ricerca;

qualora l'evento morte del genitore si dovesse verificare poco prima del compimento del ventiseiesimo anno di età del figlio studente a carico, il quale, nel medesimo frangente temporale, si dovesse trovare a cavallo di due cicli di studi, questi non percepirebbe la pensione di reversibilità e, pertanto, avrebbe grosse difficoltà a terminare il percorso di studi intrapreso;

considerato, infine, che:

lo stesso Ministro in indirizzo, durante il question time del 17 settembre 2014 tenutosi alla Camera dei deputati, veniva investito della medesima questione (atto di sindacato ispettivo 3-01028 su iniziative volte a promuovere un'interpretazione della normativa in tema di pensione di reversibilità che assicuri pienamente il diritto allo studio dei figli superstiti). A tale atto di sindacato ispettivo il Ministro rispondeva evidenziando come: «secondo la stretta lettera della norma i giovani interessati, al fine di accedere al trattamento in questione, devono essere iscritti ad un corso universitario alla data del decesso. Ora, come peraltro evidenziato dagli onorevoli interroganti, appare evidente che all'epoca in cui la normativa in materia di pensioni ai superstiti è stata da ultimo modificata il massimo titolo conseguibile era costituito dalla laurea, non essendo ancora intervenute le riforme che hanno introdotto molteplici tipologie di titoli universitari e post-universitari (laurea triennale, specialistica, master e così via). La normativa in questione, pertanto, non prendeva specificamente in considerazione periodi di interruzione degli studi universitari, che appaiono oggi inevitabili nel passaggio da un corso universitario ad un altro o nel passaggio da un corso universitario ad un corso post-universitario. Considerata, tuttavia, la rilevanza del problema posto dall'interrogante, è intenzione del Ministero verificare se vi siano i margini per operare un'interpretazione evolutiva o adeguatrice delle disposizioni in questione, salva sempre la necessità di verificare le relative ricadute economiche e le compatibilità con le disponibilità di bilancio. In alternativa si rifletterà sulla possibilità di dare corso ad un intervento normativo per il quale ovviamente sarà necessario reperire la necessaria copertura finanziaria. Quindi, c'è pieno interesse, disponibilità ed impegno del Ministero ad agire secondo queste due diverse opzioni».

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia verificato, nel dettaglio, la fattibilità delle soluzioni dallo stesso proposte e, conseguentemente, quali siano le iniziative intraprese o da intraprendere ed i relativi tempi.

(3-01911)

TAVERNA, CATALFO, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BUCARELLA, CAPPELLETTI, LUCIDI, MORONESE, MORRA, SANTANGELO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi onlus (ENS) è la più antica associazione della comunità italiana delle persone

prive di udito, nata nel 1932 e riconosciuta ufficialmente nel 1942 (legge n. 889 del 1942);

la missione dell'ENS è l'integrazione nella società, la promozione dell'identità, autonomia e piena realizzazione umana delle persone sorde;

l'ENS negli anni è stato riconosciuto: ente morale per la protezione e l'assistenza dei sordi con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale (legge n. 698 del 1950); soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (decreto del 18 luglio 2005); come organizzazione promozionale di sport per disabili, ai sensi dell'art. 25 dello statuto del Comitato italiano paraolimpico (CIP) tramite delibera n. 23 del 26 novembre 2005 del consiglio nazionale del comitato; ente di classe all'albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale;

l'ENS riceve un contributo ordinario annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 516.000 euro;

è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi della legge n. 125 del 2013, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 101 del 2013);

la gestione finanziaria dell'ENS è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958;

l'ultima relazione della Corte dei conti presentata al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della citata legge afferisce per l'ENS agli esercizi dal 2006 al 2010;

nella relazione si legge: «dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2006-2010 è risultato che: lo Stato ha contribuito nel quinquennio in esame in via ordinaria alla gestione dell'ENS (e nel 2007, in via straordinaria, è stata concessa una contribuzione di 1.128.925,46). L'Ente non ha redatto un bilancio consuntivo, fornendo a supporto una documentazione contabile incompleta e discordante, che rende impossibile la interpretazione della reale situazione economica e patrimoniale. Il disavanzo di amministrazione è risultato in progressiva crescita negli esercizi esaminati, con una lieve riduzione nel 2010 (807.862,00 nel 2008, 828.368,00 nel 2009 e 701.272 nel 2010). L'Ente non ha fornito in fase istruttoria spiegazioni esaurienti ai numerosi quesiti posti. Non risulta sia stata idoneamente assicurata la funzione della vigilanza ministeriale di cui all'art. 3 della legge 598/1950»;

nel mese di aprile 2011 Ida Collu, presidente dell'ENS in carica dal 1995, è stata accusata della cattiva gestione e sostituita da Giuseppe Petrucci, nonostante anche lui avesse approvato i bilanci degli ultimi anni;

l'insana gestione dell'ENS trova eco in vari quotidiani nazionali, tra i quali «il Fatto Quotidiano» del 18 ottobre 2012 nell'articolo «Soldi e immobili, l'Ente Sordi dissanguato», ove si evidenzia un deficit nel bilancio da 12,5 milioni di euro e la contrastante previsione di innumerevoli benefit economici in capo al presidente Giuseppe Petrucci che si sommano a uno stipendio di circa 3.025 euro netti al mese, al rimborso per l'affitto a Roma di 1.350 euro, all'acquisto dei mobili per l'appartamento e 5.000

per le spese di rappresentanza. Ulteriori e numerosi benefit sono previsti anche a favore dei 7 componenti del direttivo dell'ENS;

in questo quadro, a parere degli interroganti disastroso, si iscrive una delibera del 9 agosto 2013 dell'attuale dirigenza che prevede la trasformazione dell'intero palazzo di proprietà dell'ENS, originariamente conferito dallo Stato e sede storica dell'associazione, in un hotel. Si tratta di un project financing finalizzato a richiedere un ingente finanziamento da parte delle banche, la cui restituzione dovrebbe essere garantita proprio con tale immobile;

considerato che:

tale operazione può generare un grave rischio per l'ENS alla luce dell'esposizione bancaria complessiva pari a 32 milioni di euro, nonché del notevole carico debitorio che già grava sull'ente;

dopo l'approvazione della delibera, uno dei consiglieri avrebbe scritto che non si può deliberare un'operazione «così rischiosa per la sopravvivenza stessa dell'Ens. Andiamo incontro a responsabilità, anche penali, enormi»;

nonostante le polemiche sollevate dai giornali, la dirigenza dell'ENS ha portato a compimento il piano di trasformazione della sede dell'ente, deliberando di affidare al neonato consorzio «Vittorio Ieralla», gratuitamente, per la durata di 30 anni (prorogabili per altri 30), la realizzazione e la futura gestione dell'hotel;

inoltre, il 21 maggio 2014, l'assemblea ordinaria del consorzio, su proposta del vicepresidente Petrucci, ha stabilito all'unanimità che nel momento in cui il consorzio sarà pronto a dare avvio al progetto di trasformazione della struttura, dovrà essere versata in favore di ciascuno dei 3 componenti del consiglio di amministrazione una somma pari a 300.000 euro, per un totale di 900.000 euro;

nonostante l'ammanto di bilancio ammonti a 12,5 milioni di euro l'ente continua a ricevere il contributo pubblico di 516.000 euro annui,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se sia a conoscenza delle modalità di spesa e di utilizzo delle risorse economiche pubbliche destinate allo svolgimento della missione dell'ENS;

se abbia disposto l'accertamento, anche attraverso ispezioni, di responsabilità in capo ai presidenti dell'ente, per il periodo di loro competenza, in merito all'eventuale disavanzo di 12,5 milioni di euro;

se intenda avviare, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, una fase di commissariamento dell'ENS per ripristinare la corretta gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

(3-01826)

